

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4117 del 11/08/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. Società Kastamonu Italia S.P.A. con sede legale in comune di Ravenna. Modifica non sostanziale AIA n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27. Atto di diniego
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4254 del 10/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno undici AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. **Società Kastamonu Italia S.P.A.** con sede legale in comune di Ravenna. **Modifica non sostanziale AIA** n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27. **Atto di diniego**

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i., presentata dalla Società Kastamonu Italia S.P.A. srl il 4/4/2023, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/59679 del 4/4/2023, finalizzata:

- ad incrementare la capacità di aspirazione (con l'obiettivo di garantire il rispetto del limite di esposizione per i lavoratori per il parametro formaldeide) presso il capannone del Settore dosaggio, nel quale avvengono le attività del 6° stadio del processo produttivo: formatura, incollaggio e pressatura;
- aumentare conseguentemente la portata autorizzata dell'emissione E19;
- correzione di refusi;

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i.;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Richiamata la richiesta di parere ed eventuali integrazioni rivolta agli enti interessati con nota PG/2023/64953 del 13/04/2023;

Richiamata la richiesta di integrazioni formulata al Gestore da questo SAC il 3/5/2023 con nota PG/2023/76605;

Evidenziato che il Comando provinciale dei VVF, con propria nota prot. 7299/2023 (assunta da Arpae a PG/2023/83086 del 11/5/2023) ha formulato proprio parere;

Valutate le integrazioni prodotte dal Gestore a mezzo del portale IPPC della Regione Emilia Romagna assunte al PG/2023/110797 del 26/06/2023;

Preso atto dei seguenti pareri espressi dagli enti sulla documentazione presentata dal Gestore e sue integrazioni:

- AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, parere favorevole per quanto di competenza PG/2023/46427 assunto a PG/2023/125355 del 19/7/2023;
- Comando provinciale VVF di Ferrara, nulla osta, con riferimento alle modifiche rappresentate negli elaborati prodotti, prot. 10871 del 10/7/2023 (assunto a PG/2023/119728 del 10/7/2023);
- Arpae - APA Centro - Servizio Territoriale Ferrara, Relazione tecnica PG/2023/125646 del 19/7/2023;

Evidenziato che nell'ambito dell'istruttoria il Gestore ha provveduto a inoltrare alla A.C. Regione Emilia Romagna la documentazione utile alla valutazione di cui all'art.6 c.9 Dlgs 152/2006 e che la procedura si è conclusa con pronunciamento della A.C., Regione Emilia Romagna Servizio VIPSA, di esclusione della modifica dalla procedura di verifica (screening ambientale);

Valutato tuttavia che rimangono valide le considerazioni conclusive della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2018, n. 1901, con la quale si sono definite le condizioni di sostenibilità dell'attività dell'installazione in parola nel contesto territoriale di riferimento e che, con particolare riferimento al flusso di massa degli inquinanti emessi, impongono che questo debba rimanere entro i limiti individuati nell'AIA vigente;

Richiamati i contenuti della comunicazione di preavviso di diniego, trasmessa al Gestore ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 con nota PG/2023/126690 del 20/07/2023, che costituiscono **motivo ostativo** all'accoglimento della modifica proposta, per la parte relativa all'aumento della portata del camino E19 a 320.000 Nm³/h, e che si riportano di seguito:

1. il Gestore afferma che gli interventi *“non modificano la potenzialità impiantistica, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, i processi di trattamento e recupero autorizzati e i punti di emissioni/scarico degli inquinanti a meno della portata autorizzata”*: Tuttavia non sono esplicitate le motivazioni (tecniche o gestionali o economiche, ambientali e per la sicurezza ambienti di lavoro) alla base dell'incremento del flusso di massa al camino già autorizzato, pari ad un + 40%, che si determinerebbe con il mantenimento delle stesse concentrazioni autorizzate nell'AIA attuale ed il prospettato aumento di portata;
2. richiamato che il convogliamento in un unico camino E19 di tre flussi con caratteristiche chimico-fisiche non omogenee (**art. 270, comma 4**) è stato autorizzato in quanto già esistente al momento del rilascio della prima AIA del 2018, si evidenzia che:
 - il flusso principale (più significativo dal punto di vista dell'impatto ambientale e della portata) è quello dell'essiccatoio (pari a circa 107.000 Nm³/h) che comprende i fumi dell'incenerimento di rifiuti;

- l'incremento di portata richiesto, pari a 85.000 Nm³/h, è composto da aria ambiente (con formaldeide e COV) e rappresenta una diluizione di quasi l'80% di quanto attualmente previsto per l'essiccatoio.

Secondo quanto sostenuto dal Gestore, le modifiche impiantistiche proposte, per come descritte nella relazione tecnica allegata alla comunicazione inviata, inciderebbero solo sulla concentrazione di formaldeide al camino.

Si valuta invece che per tutti gli altri inquinanti autorizzati, compresi metalli e diossine/furani, che non sono soggetti ad alcuna proposta di modifica in quanto prodotti dalla fase di combustione, e non dalla fase di aspirazione del capannone adibito al settore dosaggio/pressatura, il previsto incremento di portata, pari a circa un 40% di quanto autorizzato, comporterebbe una diluizione delle concentrazioni presenti al camino, a parità di quantità di inquinante emesso.

Tale diluizione è palesemente in contrasto con quanto prescritto all'**art. 269, comma 4, lettera b)**, ossia che *"le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio"*.

3. la diluizione prevista delle concentrazioni degli inquinanti al camino comporterebbe inoltre difficoltà tecniche di campionamento, in quanto gli inquinanti originati dalla combustione dei rifiuti (in particolare acidi, metalli, diossine, ecc.) potrebbero non essere più rilevabili dalle strumentazioni per i controlli in discontinuo, così come dallo SME, con la conseguente impossibilità di determinare in modo affidabile le concentrazioni dei parametri al camino; come conseguenza, potrebbe non risultare possibile controllare le prestazioni ambientali (sia in concentrazione che in flusso di massa) del punto emissivo E19, a cui sono appunto convogliati anche i fumi di incenerimento dei rifiuti: **per contro risulta prioritario** mantenere un monitoraggio efficace ed affidabile di questo punto emissivo, tenuto conto dell'impatto emissivo dell'installazione collocata ai confini del Parco del Delta del Po e di un sito Unesco, al fine di garantire il rispetto delle condizioni dell'AIA e della normativa vigente.
4. Il medesimo risultato, qualora permanesse la necessità di migliorare le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, potrebbe essere raggiunto con diversa soluzione tecnica, ad esempio attraverso la realizzazione di un punto emissivo dedicato a convogliare la portata aggiuntiva considerata necessaria dal Gestore.

Evidenziato altresì che nei termini previsti dalla L.241/1990 il Gestore, con nota del 31/07/2023 assunta a PG/2023/132746 del 01/08/2023, ha formulato le proprie controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di diniego, inviate per conoscenza agli enti destinatari della comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10bis L.241/1990;

Richiamate le richieste di parere in merito alle osservazioni al preavviso di diniego inviate dal Gestore, di cui alle note:

- PG/2023/134446 del 02/08/2023, richiesta di parere ad AUSL Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e Igiene Pubblica;
- PG/2023/136946 del 07/08/2023, richiesta di parere a Comune di Codigoro, Comando Provinciale VVF, Arpae APA Centro;

Richiamati i seguenti pareri alle osservazioni del Gestore al preavviso di diniego:

- nota assunta da Arpae al PG/2023/136253 del 04/08/2023, pervenuta da **AUSL Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**, la quale riporta che *"Ferma restando la norma generale per la quale il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le misure per una riduzione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni o mutageni al più basso valore tecnicamente possibile, che ha motivato la presa d'atto delle integrazioni fornite e il conseguente parere favorevole espresso da questa Unità Operativa con ns prot. 46427 del 19/07/2023, alla luce dei dati forniti dal Gestore nell'ambito dell'istruttoria, non risultano allo stato attuale documentate né la necessità né l'urgenza di un potenziamento dell'impianto, quantomeno di queste proporzioni, a causa dell'introduzione del limite di esposizione professionale operato con il decreto interministeriale 11 febbraio 2021. Si rappresenta peraltro che, nelle integrazioni presentate il 22 giugno u.s., il Gestore nel comunicare l'insieme delle misure adottate, afferma anche che "per quanto riguarda le mansioni degli addetti che operano sulla linea occorre considerare che i lavoratori trascorrono gran parte della loro giornata lavorativa all'interno della sala controllo da dove hanno una visione completa del funzionamento degli impianti e un sistema di controllo in continuo delle varie aree, limitando così nell'ambito delle procedure di lavoro la permanenza sugli impianti dei singoli lavoratori e quindi il rischio espositivo". In conclusione, per quanto documentato dal richiedente nell'ambito dell'istruttoria, non vi sono elementi che facciano ritenere che allo stato attuale vi sia un superamento dei valori limite di esposizione personale dei lavoratori."*;
- nota assunta da Arpae al PG/2023/137702 del 08/08/2023, pervenuta dal **Comando provinciale VVF di Ferrara**, la quale riporta che nella documentazione presentata *"non sono analizzate problematiche di prevenzione incendi né documentate modifiche alle attività soggette ai controlli del CNVVF già autorizzate; pertanto, in assenza di documentazione qualificata ai fini della prevenzione incendi, il Comando, non avendo competenza nella materia trattata, non esprime alcun parere in merito a quanto rappresentato dalla ditta"*;
- nota assunta da Arpae al PG/2023/137995 del 08/08/2023, pervenuta dal **Comune di Codigoro**, la quale conferma i pareri precedentemente inviati;
- Relazione tecnica formulata da Arpae APA Centro (conservata in atti al PG/2023/139379 del 10/08/2023) con **parere non favorevole**, la quale riporta le seguenti valutazioni:

"- Rispetto alle motivazioni della richiesta di aumento di portata di aspirazione, allo scopo di miglioramento dell'ambiente di lavoro si rimanda al parere dell'AUSL competente in materia da cui

emerge che non risultano allo stato attuale documentate né la necessità né l'urgenza di un potenziamento dell'impianto, quantomeno di queste proporzioni, a causa dell'introduzione del limite di esposizione professionale operato con il decreto interministeriale 11 febbraio 2021.

- Questo implica che non sono necessari interventi urgenti per migliorare la salubrità dell'ambiente di lavoro ai sensi di legge: pertanto, anche dal punto di vista ambientale, decade la motivazione addotta dal Gestore per un incremento di portata all'emissione E19.

*- Rispetto a quanto osservato dalla ditta sul procedimento ex art. 6, comma 9 del Dlgs 152/2006, si evidenzia che la conclusione della Regione Emilia Romagna riporta come presupposto (dichiarato da Kastamonu stessa) che "Le modifiche non apporteranno variazioni alla potenzialità impiantistica, ai flussi e alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e alle materie prime, ai processi di trattamento e recupero autorizzati, **ed ai punti di emissione e/o scarico degli inquinanti a meno della portata autorizzata per il camino** a cui è connessa l'aspirazione del capannone adibito al Settore dosaggio."*

- Questo indica che la valutazione di impatto non significativo e negativo è subordinata alla sussistenza della condizione che non ci saranno "variazioni [...] ai punti di emissione" se non per la portata. Un incremento del flusso di massa autorizzato non rientra tra questi presupposti, a parere della scrivente, per cui le conclusioni della RER non rappresentano un'autorizzazione ad incrementare il flusso di massa autorizzato.

- Permane la carenza di presupposti tecnici e gestionali a tale richiesta di incremento. Si ribadisce infatti che il Gestore afferma che gli interventi "non modificano la potenzialità impiantistica, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, i processi di trattamento e recupero autorizzati e i punti di emissioni/scarico degli inquinanti a meno della portata autorizzata" e, nella documentazione successiva al preavviso di diniego, che "la richiesta di modifica non sostanziale è motivata dalla esclusiva necessità di adempiere ad un obbligo di legge per la tutela della salute dei Lavoratori e non da un'esigenza economica o produttivo-industriale", per cui non si comprende come mai il flusso di massa degli inquinanti prodotti dalla combustione debba essere incrementato, anche solo potenzialmente, di quasi il 40%.

- Il Gestore infatti nella relazione di controdeduzione ribadisce il diritto di potenziare questo flusso di massa, ma non fornisce chiarimenti circa l'eventuale fonte di questo aumento, pertanto non si ravvisano motivazioni tecniche o gestionali per incrementare il flusso di massa al camino già autorizzato, in quanto il mantenimento delle stesse concentrazioni autorizzate nell'AIA attuale, comporterebbe un aumento di flusso di massa di quasi il 40%.

*- Rispetto alle considerazioni di Kastamonu sull'applicabilità dell'**art. 269, comma 4, lettera b)**, ossia che le emissioni possono essere "diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio" e dell'**art. 270, comma 4**, si premette che gli impianti di aspirazioni delle aree di nobilitazione e pressatura erano convogliate in un unico camino già dal 2011, quando l'impianto era gestito dalla ditta Trombini, come appunto riferito anche nelle controdeduzioni, quindi esistenti. Per il*

procedimento di VIA e AIA del 2018, l'installazione, acquisita da Kastamonu SPA, è stata considerata "nuovo impianto" solo dal punto di vista normativo. Il convogliamento delle tre emissioni è stato per questo motivo e in virtù del rinnovamento dell'impianto di trattamento dei fumi a valle (il citato WESP) valutato positivamente. L'attuale autorizzazione non può considerarsi una legittimazione ad effettuare ulteriori diluizioni da parte dell'azienda, con nuove aspirazioni di aria ambiente.

- Tutto ciò premesso, si ribadiscono le motivazioni già addotte ossia :

- *il convogliamento in un unico camino E19 di tre flussi con caratteristiche chimico-fisiche non omogenee (**art. 270, comma 4**) è stato autorizzato in quanto già esistente al momento del rilascio della prima AIA del 2018;*
- *il flusso principale (più significativo dal punto di vista dell'impatto ambientale e della portata) è quello dell'essiccatoio (pari a circa 107.000 Nm³/h) che comprende i fumi dell'incenerimento di rifiuti;*
- *l'incremento di portata richiesto, pari a 85.000 Nm³/h, è composto da aria ambiente (con formaldeide e COV) e rappresenta, oltre che una diluizione di circa il 36% della portata totale, una diluizione di circa l'80% di quanto attualmente previsto per il solo essiccatoio;*
- *le modifiche impiantistiche proposte, per come descritte nella relazione tecnica allegata alla comunicazione inviata, potrebbero invece incidere eventualmente solo sulla concentrazione di formaldeide;*
- *tutti gli altri inquinanti autorizzati, compresi metalli e diossine/furani, non sono soggetti a modifiche, in quanto prodotti dalla fase di combustione, e non dalla fase di aspirazione del capannone adibito al settore dosaggio/pressatura;*
- *di conseguenza, per questi ultimi inquinanti, questo incremento di portata pari a circa un 40% di quanto autorizzato, comporterà una diluizione delle concentrazioni presenti al camino, a parità di quantità di inquinante emesso;*
- *tale diluizione è in contrasto con quanto prescritto all'**art. 269, comma 4, lettera b)**, ossia che "le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio".*

- In relazione ai rilievi di Kastamonu circa il calcolo dell'incremento di portata di un ulteriore 80% del flusso principale, che è quello composto dai fumi di coincenerimento poi convogliati all'essiccatoio, si sottolinea che in fase istruttoria si deve tenere conto delle portate potenziali e teoriche dichiarate da progetto, per poter fare una valutazione dell'impatto massimo/condizioni peggiori che si possono configurare.

- Con riferimento a questo criterio, quindi, l'aumento di portata di aria ambiente composto da aria ambiente (con formaldeide e COV) e rappresenta una ulteriore diluizione di quasi l'80% di quanto

attualmente previsto per l'essiccatoio, con riferimento agli inquinanti tipici in uscita da combustione e incenerimento.

- In ogni caso, anche un aumento di aria ambiente del 36% sulla portata totale, può determinare problemi nelle fasi di campionamento e analisi, come meglio specificato in seguito.

- Tenuto conto di quanto emerso nel parere AUSL e di quanto sopra riportato, si ritiene che l'incremento di portata proposto dall'azienda non motivato e pertanto tale apporto, se convogliato alla emissione E19 attualmente autorizzata con una portata di 235.000 Nm³/h, si configura come una diluizione non motivata della emissione stessa. Tale diluizione è quindi da evitare, come prescritto all'art. 269, comma 4, lettera b, del DLgs 152/2006, ricercando soluzioni impiantistiche, progettuali e gestionali differenti (convogliamento dell'aria in camera di combustione, realizzazione nuovo punto emissivo, ...).

- Rispetto le osservazioni inviate sul posizionamento dell'impianto in area ai confini con il Parco del Delta e di un sito Unesco, si ribadisce quanto già espresso sopra, ossia che le valutazioni di compatibilità svolte fino ad oggi, rispetto all'assetto attuale, non comportano necessariamente valutazioni positive di compatibilità e quindi conseguente autorizzazione di potenziamenti o modifiche impiantistiche successive.

- Infine, si evidenzia che non si ritengono esaustive le valutazioni espresse nella perizia Consultech in quanto:

- le valutazioni sono incentrate quasi esclusivamente sull'adeguatezza del rapporto limite di emissione/LOQ, che però è un parametro indipendente dal fattore di diluizione dell'emissione, bensì rileva sull'idoneità del metodo di analisi utilizzato. Le opposizioni della scrivente unità riguardano invece il fatto che **la diluizione prevista delle concentrazioni degli inquinanti al camino potrebbe comportare difficoltà tecniche di campionamento**, in quanto gli inquinanti originati dalla combustione dei rifiuti potrebbero non essere più rilevabili dalle strumentazioni per i controlli in discontinuo, così come dallo SME, con la conseguente incapacità di determinare in modo affidabile le concentrazioni dei parametri al camino. Potrebbe quindi risultare impossibile controllare le prestazioni ambientali (sia in concentrazione che in flusso di massa) del punto emissivo E19, a cui sono appunto convogliati anche i fumi di incenerimento dei rifiuti
- Le conseguenze di una diluizione determinano conseguenze quindi sia per le analisi in continuo che in discontinuo
- se a livello analitico in laboratorio, infatti, non si può fare molto per abbassare questo limite (se non cercando di ottimizzare ulteriormente la strumentazione di laboratorio e le procedure di analisi), una diluizione dell'emissione va accompagnata, nei campionamenti discontinui, da un conseguente aumento dei volumi/tempi campionati.

- viene indicato nella perizia, come esempio per le valutazioni sulla diluizione e quindi per l'aumento necessario di volume da campionare per il parametro mercurio, un tenore di O₂ reale pari al 19% per definire un aumento "da 3 a 5 volte il volume previsto dalle condizioni standard di applicazione del metodo, questa attività è effettuata regolarmente anche negli autocontrolli attuali.". (ARPAE, durante l'istruttoria del procedimento di modifica sostanziale e riesame dell'AIA, aveva infatti rilevato che il limite di rilevabilità riportato nei rapporti di prova del parametro mercurio era prossimo al limite normativo e quindi non è adeguato alla verifica del rispetto del limite). In realtà, nel 2022, ARPAE ha riscontrato percentuali più alte di ossigeno (19.6 e 19.4) e gli stessi autocontrolli di Kastamonu, per esempio per il 2020, evidenziano percentuali molto variabili, ma frequentemente sopra il 19% , quindi condizioni possibili di diluizione con aria ambiente ancora peggiori e senza aver effettuato ancora la modifica.
- L'introduzione di una portata di aria ambiente pari a quella richiesta comporterebbe una ulteriore diluizione con necessità di ulteriori aumenti del volume da campionare che richiedono riscontri di fattibilità sia tecnici che normativi, che il Gestore non ha prodotto.
- Si evidenzia a tal proposito che al punto 3 dell'Allegato 1 alla titolo III bis della Parte IV del DLGS 152/2006, i limiti sui metalli devono essere "ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm³".
- Questo aspetto non è quindi trattato e valutato nella perizia trasmessa e quindi non apporta elementi per controdedurre le criticità tecniche sui campionamenti/analisi, rilevata dalla scrivente
- Per le analisi allo SME, la perizia non tratta l'impatto che la diluizione con aria ambiente avrebbe sui limiti di rilevabilità strumentale degli analizzatori in continuo installati
- Essendo le condizioni di analisi fisse e non modificabili (FTIR, Polverimetro e FID), la diluizione diminuisce la capacità di discernere concentrazioni diverse (risoluzione strumentale) visto che la digitalizzazione del segnale ha una dinamica fissa (numero fisso di ADU) oltre ad aumentare l'incertezza di misura e diminuire, anche per altri fattori più importanti (legati alla distribuzione dei valori misurati rispetto ai valori veri e della propagazione degli errori), il rapporto tra Incertezza di misura e concentrazione limite.
- Tutti questi aspetti e i relativi risvolti tecnici nel campionamento e successiva analisi di una emissione così diluita, non sono quindi stati approfonditi nelle controdeduzioni presentate, ma la possibilità di mantenere un monitoraggio efficace ed affidabile di questo punto emissivo è fondamentale, tenuto conto dell'impatto emissivo, per garantire il corretto rispetto dell'AIA e della normativa vigente, per un sito collocato ai confini del Parco del Delta del Po e di un sito Unesco.

Mancando i presupposti relativi alla necessità di migliorare la sicurezza dei lavoratori, come indicato nel parere AUSL del 04/08/2023 , mancando le motivazioni tecniche e gestionali per un incremento

di quasi il 40% del flusso di massa autorizzato, e non essendo state trattate con completezza le modalità per garantire il mantenimento di un controllo efficace degli inquinanti al camino (sia con SME che con controlli in discontinuo), la scrivente unità conferma il suo parere non favorevole alla modifica comunicata dal Gestore, in applicazione del divieto di diluizione sancito dal DLgs 152/2006 (art. 269, comma 4, lettera b), in base al quale le emissioni devono essere diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. ”

Valutato che, sulla base delle osservazioni del Gestore al preavviso di diniego ed i conseguenti pareri espressi dagli Enti competenti di cui al punto precedente, con riferimento ai singoli punti contenuti nella comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/90 (PG/2023/126690 del 20/07/2023) si possa concludere quanto di seguito indicato:

1. il Gestore afferma che la richiesta di modifica non sostanziale è *“motivata dalla esclusiva necessità di adempiere ad un obbligo di legge per la tutela della salute dei Lavoratori e non da un'esigenza economica o produttivo-industriale.”*

Il parere pervenuto da AUSL Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PG/2023/136253 del 04/08/2023), evidenzia che *“alla luce dei dati forniti dal Gestore nell'ambito dell'istruttoria, non risultano allo stato attuale documentate né la necessità né l'urgenza di un potenziamento dell'impianto, quantomeno di queste proporzioni, a causa dell'introduzione del limite di esposizione professionale operato con il decreto interministeriale 11 febbraio 2021”* e che *“In conclusione, per quanto documentato dal richiedente nell'ambito dell'istruttoria, non vi sono elementi che facciano ritenere che allo stato attuale vi sia un superamento dei valori limite di esposizione personale dei lavoratori”*.

Tali valutazioni fanno ritenere decadute le motivazioni fondanti della modifica presentata e, come indicato nella Relazione tecnica formulata da Arpae APA Centro, *“Questo implica che non sono necessari interventi urgenti per migliorare la salubrità dell'ambiente di lavoro ai sensi di legge; pertanto, anche dal punto di vista ambientale, decade la motivazione adottata dal Gestore per un incremento di portata all'emissione E19.”*

2. Con riferimento a questo punto richiamati i contenuti della succitata Relazione tecnica formulata da Arpae APA Centro, e tenuto conto di quanto emerso nel parere AUSL, si ritiene che l'incremento di portata proposto dall'azienda non sia motivato e pertanto tale apporto, se convogliato alla emissione E19 attualmente autorizzata con una portata di 235.000 Nm³/h, si configura come una diluizione non motivata della emissione stessa. Tale diluizione è quindi da evitare, come prescritto all'art. 269, comma 4, lettera b, del DLgs 152/2006, ricercando soluzioni impiantistiche, progettuali e gestionali differenti (convogliamento dell'aria in camera di combustione, realizzazione nuovo punto emissivo, ...).

3. con riferimento alle evidenziate difficoltà tecniche di campionamento e al posizionamento dell'installazione si rileva che:

- rispetto al tema del campionamento, in base a quanto indicato nella Relazione tecnica formulata da Arpae APA Centro precedentemente richiamata, non si ritengono esaustive le valutazioni espresse nella perizia Consultech;
- rispetto alle osservazioni inviate sul posizionamento dell'impianto in area ai confini con il Parco del Delta e di un sito Unesco, si ribadisce che le valutazioni di compatibilità svolte fino ad oggi, rispetto all'assetto attuale, non comportano necessariamente valutazioni positive di compatibilità e quindi conseguente autorizzazione di potenziamenti o modifiche impiantistiche successive;

4. con riferimento alla valutazione di una diversa soluzione tecnica, ad esempio attraverso la realizzazione di un punto emissivo dedicato a convogliare la portata aggiuntiva considerata necessaria dal Gestore, quest'ultimo ha evidenziato che *"la soluzione proposta da Kastamonu rappresenta il mezzo economicamente e logisticamente più adeguato per raggiungere l'obiettivo di tutela della salute dei lavoratori imposto dal Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 2021. L'imposizione di una misura più onerosa e di difficile applicazione si configurerebbe pertanto come manifestamente illogica e irrazionale, nonché contrastante con il principio di proporzionalità cui l'azione amministrativa è tenuta a conformarsi."* Le motivazioni circa la non fattibilità tecnica ed economica tuttavia non sono state adeguatamente circostanziate né valutate (ad esempio la proposta di utilizzare i carboni attivi piuttosto che uno scrubber, o di convogliare l'aria aspirata in camera di combustione, piuttosto che trattarla a parte), né è stato meglio approfondito l'impatto economico per la realizzazione, ad esempio, di un nuovo piping. Questo non consente quindi di valutare nel concreto e non solo come principio generale la necessaria e citata proporzionalità dell'azione amministrativa.

Ritenuto quindi che i contenuti delle osservazioni formulate dal Gestore non abbiano fornito elementi utili a superare i motivi del preavviso di diniego in quanto:

- per quanto documentato dal richiedente nell'ambito dell'istruttoria, non vi sono elementi che facciano ritenere che allo stato attuale vi sia un superamento dei valori limite di esposizione personale dei lavoratori e pertanto mancano i presupposti fondanti della modifica presentata;
- mancano le motivazioni tecniche e gestionali per un incremento del 40% del flusso di massa autorizzato;
- non sono state trattate con completezza le modalità per garantire il mantenimento di un controllo efficace degli inquinanti al camino (sia con SME che con controlli in discontinuo);
- non sono state adeguatamente circostanziate né valutate le motivazioni circa la non fattibilità tecnica ed economica di una diversa soluzione impiantistica;
- con riferimento ai contenuti dell'art. 269, comma 4, lettera b) del DLgs 152/2006, in base al quale le emissioni devono essere diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e

dell'esercizio, dall'istruttoria non è emersa l'inevitabilità della diluizione né da un punto di vista tecnologico (in assenza di valutazioni precise in merito a diverse soluzioni tecniche) né da un punto di vista dell'esercizio (in assenza di elementi che facciano ritenere che allo stato attuale vi sia un superamento dei valori limite di esposizione personale dei lavoratori);

Ritenuto quindi di non accogliere la modifica dell'installazione come descritta nella comunicazione del Gestore, relativa all'incremento della capacità di aspirazione presso il capannone del Settore dosaggio e conseguente aumento della portata autorizzata dell'emissione E19, con le motivazioni suesposte e basate sulle valutazioni contenute nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica - Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PG/2023/136253 del 04/08/2023) e nella Relazione Tecnica di Arpae APA Centro (PG/2023/139379 del 10/08/2023);

Ritenuto che si provvederà alla correzione di alcuni refusi rilevati dal Gestore nell'Allegato tecnico di AIA con successivo atto alla prima occasione utile;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è

stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto altresì che la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05"*, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

1. **di non accogliere e quindi diniegare** la modifica comunicata dal Gestore tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/59679 del 4/4/2023, relativa all'incremento della capacità di aspirazione presso il capannone del Settore dosaggio e conseguente aumento della portata autorizzata dell'emissione E19, con le motivazioni di cui alla comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10bis L.241/1990 trasmessa con nota PG/2023/126690 del 20/07/2023, e con le ulteriori valutazioni espresse rispetto alle osservazioni formulate dal Gestore alla comunicazione ex art. 10 bis L.241/1990 riportate in narrativa.
2. **di accogliere** la richiesta di correzione di refusi comunicata dal Gestore tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/59679 del 4/4/2023, con riferimento alla quale verrà aggiornato l'Allegato tecnico di AIA con successivo atto alla prima occasione utile.

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i., al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Codigoro, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.